

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1989-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: BONALUMI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 luglio 1984 (Stampato n. 594)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 1° agosto 1984*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983

Presentata alla Presidenza il 24 ottobre 1984

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica di un accordo con la Repubblica jugoslava che costituisce la conclusione di una lunga trattativa rientrante nell'ambito del completamento del trattato di Osimo dal quale è derivato un nuovo corso di rapporti tra Italia e Jugoslavia.

Le difficoltà nella definizione dell'accordo in esame sono derivate dalla diversa valenza professionale di alcune lauree. Ta-

li difficoltà sembrano però felicemente risolte nell'accurata tabella di corrispondenza dei titoli allegata all'accordo e per le necessarie modifiche e integrazioni è stata prevista la costituzione di una commissione mista.

La Commissione esteri raccomanda quindi all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BONALUMI, *Relatore*.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'accordo stesso.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.